GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 4 — TORINO, Venerdì 4 Gennaio — 1861

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie, Toscana e Romagna . . »	48	25	13
» Estero (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia . . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco) . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
3 Gennaio	735,76	736,32	736,28	+ 1,6	+ 4,1	+ 2,8	— 0,5	0,0	— 1,3	— 1,2	N.O.	N.N.E.	N.	Sereno	Nug. sottili	Coperto nebb.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 3 GENNAIO 1860

Il N. 4507 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3747 sulla Contabilità generale dello Stato;

Veduto il Regolamento sul servizio delle Tesorerie, approvato con Reale Decreto del 7 novembre 1860;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Lo stipendio e l'assegnamento per le spese d'ufficio tanto del Tesoriere centrale quanto dei Tesorieri di Circondario sono stabiliti come infra:

		Stipendio	Spese d'ufficio
Tesoriere centrale		7,000 »	10,000 »
Tesorieri di Circondario	1.a classe	5,000 »	7,500 »
	2.a »	4,000 »	2,500 »
	3.a »	3,500 »	2,000 »
	4.a »	3,000 »	1,500 »
	5.a »	2.500 »	1,200 »
	6.a »	2,000 »	1,000 »

Art. 2. Lo stipendio e l'assegnamento suddetti sono inerenti alla classe in cui trovasi collocata caduna Tesoreria.

La classificazione delle Tesorerie di Circondario a ragione di stipendio e di assegnamento per spese d'ufficio, è in via di esperimento determinata dal quadro num. 1 al presente unito, per le antiche Provincie, e per le Provincie di Lombardia e dell'Emilia.

Art. 3. I Tesorieri delle quattro ultime classi possono, però senza cambiamento di destinazione, essere promossi alla classe immediatamente superiore a quella cui appartiene la Tesoreria che occupano, e viceversa ai Tesorieri delle cinque ultime classi potrà essere assegnato lo stipendio della classe immediatamente inferiore a quella cui appartiene la Tesoreria cui sono destinati.

Il Tesoriere che abbia conseguito lo stipendio della classe immediatamente superiore a quella cui appartiene la Tesoreria di cui esso è titolare, non potrà ottenere ulteriore avanzamento senza cambio di destinazione. In ognuno di tali casi rimane inalterato l'assegnamento delle spese d'ufficio, il quale è inerente alla Tesoreria di cui sono titolari i contabili.

Art. 4. Mediante gli assegnamenti fissati per le spese d'ufficio delle Tesorerie, i titolari hanno il carico di provvedere agli stipendi dei Cassieri, Impiegati e Servienti, ed al locale del rispettivo uffizio, come pure alle altre occorrenze pel servizio del medesimo, compresa la provvista e manutenzione del lume per la sentinella di custodia della Tesoreria.

Per la Tesoreria centrale e le Tesorerie di 1.a classe il locale relativo è provveduto a spese dello Stato.

Art. 5. La provvista e manutenzione delle casse di ferro dette di deposito, e la somministranza degli stampati il cui uso è prescritto dal Regolamento sulle Tesorerie, sono a carico delle Finanze dello Stato. Sono pure a carico dello Stato le altre casse occorrenti in servizio della Tesoreria centrale.

Art. 6. Il locale per l'ufficio delle Tesorerie di Circondario, eccettuate quelle di 1.a classe, è scelto dal Tesoriere. Esso debb'essere riconosciuto idoneo per l'abitazione e per la sicurezza dall'Autorità cui è demandata l'immediata sorveglianza del servizio. L'Amministrazione può per altro, quando lo giudichi opportuno, assegnare essa medesima il locale per la Tesoreria, ed in questo caso il Tesoriere corrisponderà una congrua pigione, mediante relativa diminuzione dell'assegno d'ufficio.

Art. 7. Le disposizioni del presente Decreto avranno il loro effetto a partire dal 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 19 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA.

F. S. VEGEZZI.

Num. 1.

Classificazione delle Tesorerie di Circondario che vengono sistemate col Decreto 19 dicembre 1860.

Prima Classe.

1 Genova, 2 Milano, 3 Torino.

Seconda Classe.

1 Alessandria, 2 Bergamo, 3 Bologna, 4 Brescia, 5 Cagliari, 6 Como, 7 Cremona, 8 Cuneo, 9 Ferrara, 10 Modena, 11 Novara, 12 Parma, 13 Pavia, 14 Piacenza.

Terza Classe.

1 Asti, 2 Casale, 3 Forlì, 4 Ivrea, 5 Lecco, 6 Lodi, 7 Lomellina, 8 Monza, 9 Pinerolo, 10 Porto Maurizio, 11 Ravenna, 12 Reggio, 13 Saluzzo, 14 Sassari, 15 Savona, 16 Sondrio, 17 Susa, 18 Varese, 19 Vercelli, 20 Voghera.

Quarta Classe.

1 Acqui, 2 Alba, 3 Albenga, 4 Biella, 5 Borgo S. Donnino, 6 Casalmaggiore, 7 Castiglione, 8 Chiavari, 9 Crema, 10 Gallarate, 11 Levante, 12 Massa, 13 Mondovì, 14 Novi, 15 Pallanza 16 Treviglio.

Quinta Classe.

1 Abbiategrasso, 2 Aosta, 3 Breno, 4 Cesena, 5 Chiari, 6 Clusone, 7 Faenza, 8 Fiorenzuola, 9 Guastalla, 10 Imola, 11 Nuoro, 12 Oristano, 13 Pavullo, 14 Rimini, 15 Salò, 16 S. Remo, 17 Tortona.

Sesta Classe.

1 Alghero, 2 Bobbio, 3 Castelnovo, 4 Cento, 5 Comacchio, 6 Iglesias, 7 Lanusei, 8 Lugo, 9 Mirandola, 10 Ossola, 11 Ozieri, 12 Pontremoli, 13 Tempio, 14 Valditaro, 15 Valsesia, 16 Vergato, 17 Verolanova.

Torino, addì 19 dicembre 1860.

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

Il Num. 4508 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO,
Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge del 16 febbraio 1854 sul modo in cui i Contabili dello Stato debbono prestare la prescritta malleveria;

Veduto l'art. 16 della legge 13 novembre 1859 sulla Contabilità dello Stato;

Veduto il regolamento sul servizio delle Tesorerie, approvato con Regio Decreto del 7 novembre 1860;

Veduto il Decreto in data d'oggi relativo alla classificazione delle Tesorerie nelle antiche Provincie ed in quelle della Lombardia e dell'Emilia;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le malleverie da somministrarsi dai Titolari delle Tesorerie di Circondario presso cui non è instituito un Ufficio di controllo a garanzia delle gestioni loro affidate, sono stabilite nella tabella annessa al presente Decreto.

Art. 2. Le accennate malleverie dovranno essere prestate con deposito di numerario, o mediante vincolo di rendite del Debito pubblico intestate, e nel modo prescritto dalla succitata legge 16 febbraio 1854.

Art. 3. Il Tesoriere dovrà somministrare la dovuta malleveria nel termine di tre mesi. La decorrenza di questo termine comincierà dalla data del Decreto di nomina pei nuovi Tesorieri, e dal giorno della immissione in funzioni per quelli che provenendo da altra Tesoreria sono solo tenuti a prestare un supplemento di malleveria.

Art. 4. Il Ministro delle finanze potrà per gravi motivi accordare ai Tesorieri una proroga di altri tre mesi per prestare la malleveria od il supplimento della medesima.

Art. 5. Pei Tesorieri attualmente in funzione che non hanno prestata malleveria, o che l'hanno data in somma minore di quella stabilita nella precitata tabella, il termine per somministrare la completa malleveria sarà, in via di eccezione, di sei mesi, e potrà essere prorogato come al precedente art. 4.

Art. 6. L'Impiegato che verrà nominato all'impiego di Tesoriere potrà durante il termine utile accennato all'art. 3 essere dal Ministero delle finanze autorizzato ad assumerne le funzioni; ma se in quel termine non avrà soddisfatto all'obbligo della malleveria, sarà considerato solo come gerente ed assoggettato alla ritenuta del 20 per cento sullo stipendio fissatogli.

Uguale disposizione sarà applicata al Tesoriere munito di precedente malleveria, il quale entro il sovraindicato termine non abbia somministrato il supplemento di malleveria dovuto per la Tesoreria di cui assunse il servizio in dipendenza dell'avutane destinazione, e così pure ai Tesorieri attualmente in funzione con riguardo per altro al più lato termine loro accordato coll'art. 5.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 19 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA.

F. S. VEGEZZI.

TABELLA *delle malleverie da prestarsi dai Tesorieri provinciali che si annette al Decreto* 19 *dicembre* 1860.

Tesorerie — Ammontare delle malleverie.

N. d'ord. 1 Genova — 2 Milano — 3 Torino — 4 Alessandria — 5 Bergamo — 6 Bologna — 7 Brescia — 8 Cagliari — 9 Como — 10 Cremona — 11 Cuneo — 12 Ferrara — 13 Modena — 14 Novara — 15 Parma — 16 Pavia — 17 Piacenza — 18 Forlì — 19 Ravenna — 20 Reggio — 21 Sassari — 22 Sondrio (Non richiedesi malleveria per le Tesorerie da Genova a Sondrio inclusivamente, essendovi Controllori).

23 Asti 35,000 — 24 Casale 35,000 — 25 Ivrea 35,000 — 26 Lecco 35,000 — 27 Lodi 35,000 — 28 Lomellina 35,000 — 29 Monza 35,000 — 30 Pinerolo 35,000 — 31 Porto-Maurizio 35,000 — 32 Saluzzo 35,000 — 33 Savona 35,000 — 34 Susa 35,000 — 35 Varese 35,000 — 36 Vercelli 35,000 — 37 Voghera 35,000.

38 Acqui 30,000 — 39 Alba 30,000 — 40 Albenga 30,000 — 41 Biella 30,000 — 42 Borgo S. Donnino 30,000 — 43 Casalmaggiore 30,000 — 44 Castiglione 30,000 — 45 Chiavari 30,000 — 46 Crema 30,000 — 47 Gallarate 30,000 — 48 Levante 30,000 — 49 Massa 30,000 — 50 Mondovì 30,000 — 51 Novi 30,000 — 52 Pallanza 30,000 — 53 Treviglio 30,000.

54 Abbiategrasso 25,000 — 55 Aosta 25,000 — 56 Breno 25,000 — 57 Cesena 25,000 — 58 Chiari 25,000 — 59 Clusone 25,000 — 60 Faenza 25,000 — 61 Fiorenzuola 25,000 — 62 Guastalla 25,000 — 63 Imola 25,000 — 64 Nuoro 25,000 — 65 Oristano 25,000 — 66 Pavullo 25,000 — 67 Rimini 25,000 — 68 Salò 25,000 — 69 S. Remo 25,000 — 70 Tortona 25,000.

71 Alghero 15,000 — 72 Bobbio 15,000 — 73 Castelnovo 15,000 — 74 Cento 15,000 — 75 Comacchio 15,000 — 76 Iglesias 15,000 — 77 Lanusei 15,000 — 78 Lugo 15,000 — 79 Mirandola 15,000 — 80 Ossola 15,000 — 81 Ozieri 15,000 — 82 Pontremoli 15,000 — 83 Tempio 15,000 — 84 Valditaro 15,000 — 85 Valsesia 15,000 — 86 Vergato 15,000 — 87 Verolanova 15,000.

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

Il N. 4514 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente generale di S. M. nei Regii Stati.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 della legge 27 ottobre 1860, nel quale si prescrive la pubblicazione ed attuazione delle leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sull'ordinamento giudiziario nelle Provincie dell'Emilia;

Visto il nostro Decreto del 5 dicembre corrente, col quale è stata ordinata la pubblicazione in quelle Provincie di varii provvedimenti e particolarmente delle disposizioni delle leggi 9 settembre 1854 n. 206 e 16 febbraio 1859 n. 3255 relative alle tasse di emolumento giudiziario;

Per la uniforme attuazione dei Codici di procedura civile e penale nelle dette Provincie, importando di estendervi i provvedimenti relativi alla carta bollata per gli atti giudiziari in surrogazione di alcuni dei diritti di registrazione colà vigenti, non che quelli che riguardano l'esecuzione della suddetta legge sull'emolumento giudiziario;

APPENDICE

STUDI STORICI

Storia del regno di Carlo Emanuele III, scritta da Domenico Carutti, *socio dell'Accademia delle Scienze. Volumi due. — Torino* 1859.

I.

La storia di Casa Savoia è la storia del Piemonte. Popolo e sovrano si sono così bene identificati in questa eletta e predestinata regione d'Italia, che le gesta della monarchia sono le glorie del paese e il carattere, il valore, la tenacità, l'onestà degli abitatori di questo sono i meriti e la nota distintiva dei principi suoi.

Utilissima cosa adunque è per tutta Italia lo studiare la storia di questo severo e guerresco monarcato, che accampato fieramente sull'Alpi, la mano sulla spada, doveva, a capo del suo popolo robusto, conquidere l'indipendanza della patria comune; utilissima cosa il riandare per gli scorsi secoli il cammino ch'esso ha percorso e scoprire ad uno ad uno e certificare via via i passi che per questa gloriosa strada hanno stampato popolo e principe, i progressi che nella reggia prima, sotto le bandiere del nazionale esercito poi, nelle città quindi, nelle campagne, fin ne' tugurii del montanaro fece la generosa e potente idea nazionale; perocchè, circostanza da notarsi dallo storico, e da tenersi in conto dalla nazione, presso noi, la grande idea non sorse mica sulla piazza per imporsi in qualsiasi modo al trono; ma, latente forse nella coscienza popolare, fu dall'avvedutezza de' nostri reggitori sceverata primamente, e, ora più, ora meno palesemente, affermata, fu posta da assai tempo per canone ultimo, pogniam pure segreto, ma immutabile, della politica, dell'amministrativa civile e militare, della diplomatica di Casa Savoia.

Epperò non solo utilissimo, ma necessario si è codesto studio storico a tutti i nati in quest'aspra e ferrea parte d'Italia; se necessario è conoscere a perfezione le fasi del nostro passato che ci ha fatto quel che siamo, per sapere i doveri del nostro presente, e valere ad educare i nostri figliuoli capaci all'ufficio che da noi richiede tuttavia l'avvenire.

Fra quanti e belli periodi abbia corso la Casa di Savoia, alla quale il più sovente i successi della fortuna furono inferiori alla virtù, debbesi al certo annoverare come interessantissimi quelli che passarono ne' due regni di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III; perchè sotto questi due valorosi re la monarchia, costituitasi più fermamente, e quasi direi più italianamente, venne rinfrancandosi di quella maggiore potenza e di quella sempre più alta importanza che dovevano farla strumento primo della liberazione d'Italia, e come tale additarla ai popoli della penisola e alle potenze o amiche, o avverse, o dubbiose dell'Europa.

La Casa di Savoia, nata sull'Alpi, aveva innanzi a sè due pianure leggiadre e feconde che parevano invitarla a percorrerle: di là la Francia, di qua la Italia. L'aquila, sorta colà in faccia al sole, stette alquanto dubbiosa per quale di queste due splendide sfere di cielo dovesse spiegare i vanni. La voce del suo destino, l'istinto del suo mandato non parlò chiaramente a tutta prima alla forte prosapia di quegli uomini di cuore e di ferro. Sarebbero stati francesi, sarebbero stati italiani? La loro spada cominciò a tagliar loro un manto di conte nelle terre galliche; e intanto, affacciati al passo dell'Alpi, guatavano questa bella valle del Po. Quando Adelaide marchesana di Susa aprì loro il varco de' monti, e' vennero con un certo rispetto, con una certa peritanza a calcare questa sacra italica terra. Si avanzarono passo a passo, a rilento, quasi dubitosi, tentando con men retto consiglio strappare sempre più paesi alla nazionalità francese che si veniva formando. L'attività febbrile della vita dei comuni italiani pareva spaventarli e respingerli. Alla calma severa e forte della loro indole sembrava meglio affarsi la temperie delle oltralpine regioni. Di qua dai monti non ci venne che una linea secondogenita, e stanziarono, quasi colle sembianze del provvisorio, nel castello d'Avigliana i Principi d'Acaja.

Il conte Verde fu il primo che ebbe un presentimento dell'avvenire. Egli, data unità maggiore ed assetto più monarchico a' suoi possedimenti, attribuì maggiore importanza a' dominii italiani. Avvisò che gli era da questa parte che doveva avere espansione la sua casa, sentì che gli era di qua dove al valore della sua stirpe aveva ad essere assegnato un altissimo, lungo, difficilissimo, ma gloriosissimo ufficio; capì che gli era verso il sole che doveva volare l'aquila usa a fissarlo.

Amedeo VIII doveva seguirne l'opera e con più frutto, ed adombrarne maggiormente il concetto. Sotto di lui la linea d'Acaja s'estinse; e la Casa di Savoia mettendo la sua sede di qua dell'Alpi si faceva definitivamente italiana; già aveva acquistato Ivrea, Biella, Vercelli; spingevasi verso il ducato di Milano ed arrivava sino alla Sesia ed al Po.

Il tempo era opportuno: la linea de' Visconti stava per estinguersi, e il dominio della Lombardia poteva essere il frutto d'una audace politica sostenuta da forte nerbo d'armati. Se il fortissimo Amedeo VIII avesse tuttavia retto lo Stato, quando moriva l'ultimo Visconti, forse già a quel tempo Milano e Torino avrebbe riunito in fraterno vincolo una medesima dizione di Principe; ma stanco delle soverchie

Sulla proposta del Ministro delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici e di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Saranno pubblicate e messe in vigore nelle Provincie dell'Emilia contemporaneamente ai Codici di procedura civile e penale le seguenti disposizioni:

1. La legge sul bollo e carta bollata 9 settembre 1854, n. 207, nelle parti che si riferiscono agli atti e scritti dei giudizi civili e penali, cioè:

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29.

L'art. 30 numeri 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36.

L'art. 31 numeri 1, 2 ed 8.

L'art. 33 numeri 1, 10, 11, 12 e 14.

Gli articoli 34 e seguenti del Capo VII.

2. Il R. Decreto 10 febbraio 1855, n. 530, negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 in quanto si riferiscono alla carta bollata destinata agli atti giuridici, e negli articoli 23 e 24 concernenti i doveri dei contabili riguardo al bollo straordinario o *visto* per bollo.

La parte di servizio demandata collo stesso art. 24 agli insinuatori verrà disimpegnata a norma dell'art. 3 del presente Decreto.

3. La legge 5 luglio 1859, n. 3482, nella parte che stabilisce l'aumento del 10 per 0|0 a titolo di sovrimposta di guerra sul prezzo della carta bollata, e sui dritti che si pagano per l'apposizione del bollo straordinario, o del *visto* per bollo stabiliti dalla suddetta legge 9 settembre 1854, n. 207.

Art. 2. Lo spaccio della carta bollata, che in dipendenza della pubblicazione delle disposizioni accennate ai numeri 1 e 2 del precedente articolo viene introdotta nelle anzidette Provincie, è affidata agli ufficii, magazzini e dispense che smerciano la carta bollata attualmente in uso nelle Provincie stesse od a quegli altri ufficii, funzionari od esercenti che potranno essere ulteriormente designati dal Ministero delle finanze.

Art. 3. Sono incaricati dell'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo stabilito o permesso dalle suespresse disposizioni della legge 9 settembre 1854, n. 207.

In Parma e Piacenza i ricevitori del bollo straordinario e negli altri luoghi di quelle Provincie i ricevitori del controllo;

Nelle Provincie Modenesi i ricevitori del bollo straordinario ove esistono, e negli altri luoghi i ricevitori del registro;

Nelle Romagne il preposto del bollo straordinario in Bologna, e negli altri luoghi i preposti del bollo, registro ed insinuazione.

Art. 4. La riscossione delle tasse d'emolumento, dei depositi per ricorsi in cassazione e dei dritti di significazione d'atti all'estero si farà per mezzo dei seguenti ufficiali del distretto dell'autorità giudiziaria, in cui ebbero o devono aver luogo gli atti soggetti alle dette tasse o diritti, cioè:

Nelle Provincie di Parma e Piacenza i ricevitori del controllo;

Nelle Provincie Modenesi i ricevitori del registro;

Nelle Provincie delle Romagne i preposti del registro e dell'*insinuazione*.

Art. 5. Dal giorno in cui nelle Provincie dell'Emilia andrà in vigore il Codice di procedura civile, vi avranno pure effetto le seguenti disposizioni desunte dal R. Decreto 26 marzo 1855, n. 686, dal Manifesto camerale 13 marzo 1823 nello stesso R. Decreto citato, e dalla legge 16 febbraio 1859, n. 3255, già ivi mandata pubblicare:

1. Tutti i segretari di qualsiasi Corte, tribunale o Giudice in materia civile o commerciale hanno l'obbligo di tenere un repertorio in carta libera, forma di protocollo, nel quale saranno registrate giorno per giorno le sentenze soggette a dritto d'emolumento fisso o proporzionale, ivi comprese le dichiarazioni giudiciali irrevocabili delle parti contemplate nell'art. 85 della legge 9 settembre 1854, n. 206, siano esse relative al semplice interesse dei privati, ovvero si riferiscano alle cause nell'immediato interesse dello Stato, a quelle promosse dal Ministero pubblico od a quelle riguardanti le persone e Corpi morali ammessi al beneficio dei poveri (*art. 1 del R. Decreto 26 marzo* 1855);

2. La registrazione sul repertorio si eseguirà colla designazione in tante colonne separate, cioè:

Del numero d'ordine,

Del giorno della fatta registrazione;

Del nome, cognome e dimora delle parti, e del nome dei loro procuratori, ove vi siano nominati;

Della natura ed indicazione sommaria del contenuto nella sentenza od atto soggetto a tassa d'emolumento;

Della data di dette sentenze od atti;

Della Corte, Tribunale o Giudice da cui procedono;

Delle somme ricevute dalle parti per scontare i diritti d'emolumento dovuti per le sentenze od atti;

Della data delle ricevute delle tasse pagate, spedite dall'Ufficio incaricato della riscossione di dette tasse, nonchè del registro, numero d'ordine e foglio in cui sono notate tali tasse, secondo l'indicazione che ne verrà data in dette ricevute;

Del montare delle tasse d'emolumento pagate (*art. 9 del Manifesto camerale 13 marzo* 1823);

3. L'indicazione nel repertorio delle ricevute o del montare delle tasse deve essere fatta prima di dar corso e spedir copia delle sentenze od atti soggetti a a tassa (*art. 10 del detto Manifesto camerale*);

4. Il repertorio stabilito col n. 1 sarà affogliato e parafrato dai rispettivi Presidenti o Giudici, da cui i Segretarii dipendono, oppure dai Consiglieri o Giudici dei Tribunali di Circondario che saranno dal rispettivo Presidente delegati (*art. 11 del detto Manifesto camerale*);

5. Tutti i Segretari dovranno, ogniqualvolta ne siano richiesti, dar visione del repertorio suddetto ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, che da apposite istruzioni saranno incaricati della relativa verifica (*art. 12 del detto Manifesto camerale*);

6. Per assicurare la riscossione della tassa d'emolumento i Segretari suddetti, ad eccezione di quelli dei Giudici di Mandamento, pei quali si dispone all'articolo seguente, trasmetteranno in senso dell'art. 108 della legge 9 settembre 1854, n. 206, agli ufficii incaricati della riscossione dei dritti d'emolumento nel rispettivo distretto e prima della metà d'ogni mese, copia letterale di tutte le sentenze emanate nel mese precedente, estendendo in carta libera le copie di quelle che a richiesta delle parti ancora non avessero spedite in carta bollata per valersene a mente dello stesso articolo 108.

Le copie spedite in carta libera conterranno le conclusioni delle parti ed il dispositivo delle sentenze, ommessi i motivi delle medesime (*art. 2 del R. Decreto 26 marzo* 1855, *n.* 686);

Dovranno inoltre trasmettere ogni mese agli uffici suddetti una nota indicante tutte indistintamente le sentenze soggette ad emolumento, profferte nel corso del mese antecedente, ancorchè già risulti pagata la relativa tassa.

La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo a stampa che verrà fornito dal Ministero di finanze (*art. 5 della legge 16 febbraio* 1859);

7. I Segretari tutti sono obbligati di comunicare agli uffici incaricati della riscossione delle tasse d'emolumento, ed agli Ispettori e Sott'Ispettori che debbono invigilare su tale prodotto gli atti di lite, produzioni relative e registri che loro verranno richiesti, sia per prender norme onde fissare le tasse dovute, sia per accertare se alcuna tassa non fu pagata (*art. 6 del Manifesto camerale 13 marzo 1823 ed art. 6 del R. Decreto 26 marzo* 1855);

8 Per l'inosservanza delle obbligazioni loro imposte dall'art. 108 della legge 9 settembre 1854, N. 206, dal N. 1 e dal penultimo alinea del N. 6 del presente articolo, li Segretari incorreranno nelle penalità rispettivamente stabilite dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1859, N. 3255, più sopra citata;

9. Per l'inosservanza delle altre prescrizioni contenute nel presente articolo li Segretari suddetti saranno puniti in via disciplinare colla sospensione o destituzione secondo la gravità delle trasgressioni commesse (*art. 6 del R. Decreto 26 marzo* 1855).

Art. 6. In conformità di quanto stabilisce l'art. 3 della legge 30 ottobre 1859, N. 3705, vigente nelle antiche Provincie, a partire dall'epoca dell'attuazione del Codice di procedura civile nelle Provincie dell'Emilia, le controversie relative alle riscossioni dei diritti d'emolumento e di bollo, ed i giudizi per contravvenzioni alle leggi sulle stesse materie spetteranno senza distinzione di somma alla cognizione dei Tribunali di Circondario, le cui sentenze non saranno appellabili.

Vi sarà però luogo a ricorso in cassazione, e sarà ammesso senza il deposito preventivo a titolo di multa e di danni ed interessi.

I Tribunali osserveranno in tali giudizi la procedura prescritta pei Consigli di Governo dalla legge 30 ottobre 1859, N. 3708; la quale sarà per questo solo effetto pubblicata in quelle Provincie unitamente al presente Decreto.

Art. 7. Sarà inoltre col presente Decreto pubblicata nelle anzidette Provincie la legge 20 novembre 1859 N. 3790, la quale dall'attuazione del Codice di procedura civile avrà ivi effetto restrittivamente alle disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8 e 9 ed in quanto essi si riferiscono ai diritti d'emolumento e di bollo introdotti nelle Provincie stesse.

Le attribuzioni demandate dal detto articolo nono della legge n. 3790 ai Governatori saranno disimpegnate dagl'Intendenti generali ed Intendenti nei rispettivi distretti.

Art. 8. Per quanto riguarda la trasmissione ed intimazione all'estero degli atti preveduti nell'art. 62 del Codice di procedura civile si osserveranno nelle Provincie dell'Emilia le seguenti disposizioni desunte dalla legge 15 agosto 1858, n. 2981, ed annessavi tariffa, e dal R. Decreto 16 marzo 1859, n. 3258:

1. Sono a carico di chi ne fa instanza le spese occorrenti per l'esecuzione del disposto nell'art. 62 del Codice di procedura civile.

Perciò l'instante verserà prima nelle casse dello Stato infraindicate la somma fissata al n. 3 del presente articolo, e ciò a titolo di anticipato e definitivo pagamento.

Tale pagamento non è obbligatorio per le persone e gli enti morali godenti del beneficio dei poveri, salva ragione di rimborso all'erario nei casi e modi previsti dalle leggi direttive dello stesso beneficio (*art. 15 della legge 15 agosto* 1858);

2. Li diritti da pagarsi si dividono in due classi secondo la residenza dei Consoli.

Quelli di 1.a classe sono dovuti nei porti fuori d'Europa, in quelli del Mar Nero, del Danubio, del Mare d'Azof.

I diritti di 2.a classe sono dovuti in tutti gli altri Consolati (*art. 131 della legge 15 agosto* 1858);

3. Per la trasmissione ed intimazione all'estero degli atti preveduti dall'art. 62 del Codice di procedura civile si pagherà:

Il diritto di lire sedici per la prima classe;

Il diritto di lire dieci per la seconda classe (*art. 73 della tariffa annessa alla legge 15 agosto* 1858);

4. Il versamento dei diritti anzidetti per ogni atto da trasmettersi all'estero sarà fatto dall'instante presso l'Ufficio finanziario incaricato di esigere nel luogo le tasse degli emolumenti giudiziari (*art. 1 del R. Decreto 16 marzo* 1859);

5. A margine od ai piedi dell'atto originale, la di cui copia deve venire consegnata al Pubblico Ministero, l'Ufficio finanziario stenderà apposita dichiarazione delle somme pagate, e ne farà risultare in registro di percezione sotto distinta categoria intestata *Dritti di trasmissione e significazione d'atti all'estero*

Ove si tratti di persone ammesse al beneficio dei poveri, od altrimenti godenti dell'esenzione del pagamento dei diritti giudiziari, l'annotazione sarà fatta a debito (*art. 2 del R. Decreto 16 marzo* 1859);

6. Non sarà consegnata alcuna copia d'atti al Pubblico Ministero, a termini del citato articolo del Codice di procedura civile, senzachè prima siasi adempito alle disposizioni tenorizzate ai precedenti numeri del presente articolo.

L'usciere trascriverà inoltre in ogni copia da consegnarsi al Pubblico Ministero integralmente la dichiarazione dell'Ufficio finanziario apposta sull'originale (*art. 3 del R. Decreto 16 marzo* 1859).

7. Ogniqualvolta il Pubblico Ministero riconosca che la somma versata non corrisponda a quella fissata nel precedente numero terzo del presente articolo, secondo il luogo a cui devono gli atti trasmettersi, e il numero di questi, ne avvertirà l'usciere e ne darà pure avviso all'Ufficio finanziario, perchè procuri dall'instante l'esazione del supplemento dovuto.

Saranno applicabili al caso le disposizioni vigenti per l'esazione delle tasse d'emolumento (*art. 4 del R. Decreto 16 marzo* 1859).

Il disposto dell'art. 190 del Regolamento approvato col R. Decreto 15 aprile 1860 per l'esecuzione del Codice di procedura civile sarà pure esteso alle contravvenzioni che si commettessero al presente articolo (*art. 5 del R. Decreto 16 marzo* 1859).

Art. 9. La disposizione dell'articolo secondo del Regio Decreto cinque dicembre 1860 n. 4462 s'intende applicabile alla tassa del bollo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 26 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

F. S. Vegezzi.

S. M. con Decreto in data 26 dicembre 1860, sulla proposta del Ministro della Guerra, ha nominato il generale d'armata comandante il 5.o Corpo d'armata conte Enrico Morozzo della Rocca comandante generale militare di tutte le Provincie Napolitane, fatta eccezione del territorio occupato dalle truppe del 4.o Corpo d'armata, il quale rimane esclusivamente dipendente dal suo comandante generale.

Con Decreto ministeriale in data del 31 dicembre ultimo scorso i consiglieri di Stato conte Antonio Nomis di Pollone, cav. Amedeo Melegari e cav. Cesare Correnti vennero chiamati a far parte della Commissione straordinaria o temporanea istituita presso il Consiglio di Stato colla Legge del 24 giugno 1860.

Con Decreto 3 gennaio 1861 S. M., sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, stante il ritorno del Ministro della Guerra, ha dispensato il luogotenente generale commendatore Vittorio Emilio Alliaud ispettore dell'esercito, dalla Direzione superiore del Ministero della Guerra di cui era stato per a tempo incaricato, con che riassuma le sue funzioni d'ispettore.

S. M. in udienza del 31 dicembre scorso, sulla proposizione del Guardasigilli, e dietro conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha fatto le seguenti nomine nelle alte cariche giudiziarie delle nuove Provincie:

Musio cav. Giuseppe, già presid. capo della Corte d'Appello di Nizza, senatore del Regno, a primo presidente della Corte d'Appello di Ancona;

Deforesta commendatore Giovanni, senatore del Regno, primo presidente della Corte di Appello di Bologna;

Nicolosi cav. Gio. Battista, procuratore generale presso la Corte di revisione di Parma, a primo Presidente della Corte d'appello di Parma;

Bianchi di Castagnè cav. Carlo, procuratore generale in Casale, a procuratrre generale a Bologna;

Capello di S. Franco conte Paolo, consigliere nella Corte d'appello di Torino, a procuratore generale a Parma;

Rota conte Gerolamo, avv. dell'Ordine in Bologna, presidente di sezione nella Corte di appello di Bologna;

Musi cav. Edmondo, procuratore generale presso il tribunale di revisione di Modena, Presidente della sezione della Corte d'appello di Parma sedente in Modena.

S. A. R. il principe luogotenente di S. M. ha fatto sopra proposta del presidente del Consiglio dei ministri, le seguenti nomine e disposizioni:

Udienza 1.o dicembre 1860

Rivaroli Francesco, sottotenente nel 2 reggimento artiglieria, ammesso a far valere i titoli pel conseguimento della pensione.

Udienza 5 detto

Brodel Paolo, applicato di 1.a cl., promosso segretario di 2.a cl.;

Bellnomini Eugenio, segretario di 1.a cl. in aspettativa, richiamato al servizio effettivo.

Udienza 4 detto

Cibo-Ottoni marchese Francesco, direttore capo di divisione nel Ministero della guerra, nominato direttore generale dell'amministrazione militare in Sicilia.

Udienza 12 detto

Ghio Ignazio, capitano nel 39 reggimento di fanteria, collocato in riforma per inabilità al servizio, ed ammesso a far valere i titoli alla pensione;

Papazzoni, maggiore nelle sciolte truppe parmensi, comandante di piazza di Mirandola, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli alla pensione.

Ramorino Innocenza Matilde vedova del cav. Imperor

---

cure, Amedeo aveva rinunciato al trono e si era ritratto nell'Abbadia di Ripaglia, lasciando un successore troppo da lui diverso, e troppo inetto al grande còmpito. Lodovico bene volle tentare l'impresa; ma la moglie Anna di Cipro avevagli dilapidato il tesoro in vane pompe e in iscandalose larghezze ai favoriti; insufficienti troppo furono i mezzi posti all'uopo; e l'accortezza e la fortuna dello Sforza prevalsero.

Successe una serie di Principi deboli od infelici od inetti, durante cui, nello scombuiamento continuo d'Italia per incessanti guerre, il dominio di Savoia fu mal sicuro, precario, smembrati i suoi Stati, quasi disertato del tutto; finchè a ristorare le sorti della Casa illustre, quando appunto pareva in fondo, la Provvidenza le mandò un grand'uomo nella persona di Emanuele Filiberto. In quella lunga e sanguinosa contesa che si combattè, come in un campo chiuso, nella nostra Italia fra Spagna e Francia, Emanuele Filiberto fu colla prima e pose in di lei servizio la sua tremenda spada che era oramai lo scettro che solo gli rimanesse. Era naturale. L'invasore era la Francia che occupava gli Stati de' maggiori suoi, che di tutti ne lo voleva spogliare, che abbandonava al saccheggio ed all'incendio le sue più belle città, persino i ricchi sobborghi della capitale. La spada dell'Eroe Savoiardo, posta nella bilancia, dava in ultimo giudizio causa vinta alla Spagna nella battaglia di S. Quintino. Furono così riconquistati i suoi dominii, e il valente guerriero, datosi tutto a fare feconda di beni pei flagellati popoli la conquistata pace, l'anima e l'ingegno volse per l'affatto alle migliorie interne civili ed amministrative, per cui diede nuovo e più vigoroso assetto ai paesi della sua corona.

Ad Emanuele Filiberto successe un ardimentoso e valorosissimo Principe. Carlo Emanuele I, fulmine di guerra, par bene tuttavia esitante fra gli acquisti di là dell'Alpi e quelli della Lombardia, ma in fondo gli è veramente italiana che si fa la sua politica: tenterà la falle impresa di Ginevra, ma il suo occhio gli è di là del Ticino che mira fiso. In Francia regnava Enrico IV, uomo capace di apprezzare il Savoiardo e d'intendersi con lui: vennero a patti per una guerra da sottrarre Italia alla dominazione spagnuola; in Bruzolo in val di Susa si firmò un trattato che sanciva la liberazione della Lombardia e la riunione di essa al Piemonte; e se non fosse sventuratamente intravvenuto il pugnale di Ravaillac, l'anno 1610 avrebbe compito quello che ai nostri giorni il 1859.

Codesto disegno si faceva bensì rivivere nel 1635 fra Vittorio Amedeo I, che aveva ereditato gli spiriti del padre Carlo Emanuele, e il cardinale di Richelieu, degnissimo di apprezzare e continuare la politica d'Enrico IV, e stipulazioni in proposito avevano luogo a Rivoli; ma Vittorio Amedeo, cagionevole di salute, scese bensì in campo e combattè con quello strenuo valore che è ereditario nella sua Casa, e di cui aveva già dato splendide prove nelle guerre sostenute dal padre; vinse bensì il nemico a Tornavento sul Ticino e a Mombardone sulla Bormida, ma soccombette alle fatiche, o forse, come si sospettò, al veleno, e lasciò il paese in momenti così difficili alla debolezza ed allo sconquasso d'una reggenza contrastata ed agli orrori d'una guerra civile. Carlo Emanuele II fu meno atto a sostenere il grave peso del reggimento in quei tempi burrascosi, ma buono, generoso, famigliare, fu uno dei Principi più amati dal popolo. Lui estinto, dopo una nuova reggenza, assunse l'impero Vittorio Amedeo II, destinato a ristorare le fortune della Monarchia. Coraggiosissimo e valentissimo nell'arte della guerra, combattè a vicenda e Spagna e Francia, ora con queste, ora con quelle alleanze, a seconda degl'interessi della sua Corona, del suo Stato e dell'Italia. Si vide più volte in male condizioni, ma non si lasciò mai smagare dell'animo, non piegò mai, e seppe ad ogni volta rialzarsi più potente e più grande. Allargò i dominii ereditati mal sicuri dal padre, acquistò il titolo di Re, ridusse lo Stato ad essere il secondo di potenza in Italia.

Carlo Emanuele III continuò con pari valore e senno la politica e l'impresa del padre. Sotto di lui il disegno d'Enrico IV e di Carlo Emanuele I sta per diventare una realtà. Ai dominii della sua corona si aggiungono Novara, Tortona, la contea di Anghiera, Arona, la val d'Ossola, Vigevano, il Pavese alla destra del Po e il contado di Bobbio. La amministrazione interna piglia nuova forma; la legislazione si perfeziona; gli avanzi delle servitù personali scompariscono; il feudalismo è domato del tutto; le contese con Roma sono appianate a gran vantaggio dell'autorità civile ed a benefizio dei popoli; gli studi pigliano incremento; le finanze sono non solo rassettate dopo tante spese di guerra, ma fatte floride.

Ebbe adunque ragione il sig. Domenico Carutti il quale, dopo averci data un'accurata, elegante e insieme severa ed imparzialissima storia del regno di Vittorio Amedeo II, pensò di farla susseguire da quella del regno di Carlo Emanuele III. Ebbe ragione, perchè ripeterò che quella è una delle epoche più rilevanti della storia di Casa Savoia; ebbe ragione, perchè circa quel tempo e circa le azioni, le intenzioni, i negoziati dei nostri Principi si sono introdotti anche presso autorevolissimi storici parecchi errori che importava rettificare; il che egli fece a perfezione, avendo avuto agio di consultare quella ricchissima miniera di documenti storici irrefragabili che sono gli archivii del regno, ed avendolo saputo fare con quell'intelligenza, quell'acume e quell'indefessa cura che sono condizioni necessarie al buon esito; ebbe ragione, perchè non so qual altro fra i nostri moderni scrittori avrebbe potuto scrivere codeste pagine con tanta acconciezza, gusto, severità e serena giustizia per tutti. Epperò credo che voi lettori non darete nemmanco il torto a me se vi chiedo licenza di esaminare più minutamente quest'opera in un altro articolo.

Vittorio Bersezio.

Giuseppe, maggiore generale in ritiro, ammessa a far valere i titoli alla pensione;

Piras Maria Caterina, vedova del cav. Benaglia Emilio, luogotenente colonnello in ritiro, ammessa a far valere i titoli alla pensione.

Udienza 19 detto

Rebustini Andrea, luogotenente nel Corpo dei volontari della Guardia Nazionale, collocato a riposo per ferita incontrata in servizio, ed ammesso a far valere i titoli pel conseguimento della pensione.

Udienza 22 detto

Dettoma Ottavio, maggiore nello stato maggiore delle piazze, comandante militare di Como, ammesso a far valere i titoli alla pensione per anzianità;

Salvagno Luigi, maggiore nel 5 reggimento fanteria, collocato a riposo per anzianità ed ammesso a far valere i titoli alla pensione.

Udienza 26 detto

Marchettini Francesca Maria, vedova di Gianotti Giovanni, luogotenente colonnello in ritiro, ammessa a far valere i suoi titoli alla pensione;

Pollano Agnese Maria, vedova di Coppo Angelo, magazziniere in aspettativa, ammessa a far valere i suoi titoli alla pensione;

Cellino Marianna, vedova di Richetti Giovanni, incisore di 1.a cl. presso lo stato maggiore, id. id.;

Demartini Maddalena, vedova di Oberti Antonio, guardamagazzini d'artiglieria, id. id.;

Abati Alessandro, applicato di 1.a cl., collocato in aspettativa per infermità temporaria.

Udienza 29 detto

Broccardi Angelo, apprendizzo di 1.a cl. nel Ministero toscano, accettata la dimissione da esso data.

Visetti Ferdinando, segretario di 1.a cl. nella soppressa Ispezione generale delle leve, ora in aspettativa, richiamato al servizio effettivo nell'amministrazione centrale della guerra e nominato segretario di 2.a cl.;

Ramella Giovanni, impiegato civile presso l'amministrazione dei Carabinieri reali, nominato applicato di 4.a classe id. id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 3 GENNAIO 1861

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi addivenire alla nomina del professore di Filosofia della Storia nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, si invitano coloro che vi aspirassero a presentare la loro domanda per essere iscritti fra i candidati dichiarando in esso il modo di concorso al quale intendono sottomettersi giusta l'art. 59 della Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859.

Le domande coi titoli a corredo debbono essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione fra tutto il 15 aprile prossimo venturo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere al posto di Assistente alla cattedra di chimica docimastica presso la scuola di applicazione per gl'Ingegneri laureati in Torino, s'invitano gli aspiranti al posto medesimo a presentare i loro titoli a questo Ministero della pubblica istruzione entro tutto il giorno 8 del prossimo gennaio.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Essendo vacante il posto di settore nel gabinetto di Anatomia Patologica annesso alla R. Università di Pavia, collo stipendio di lire mille, sono invitati gli aspiranti a presentare le loro domande per concorrere al relativo esame, giusta il disposto dell'art. 10 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica approvato con Regio Decreto 31 ottobre 1860, alla Segreteria dell'Università suddetta entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data del presente avviso, scaduto il quale non saranno più ricevute.

Scaduto il termine prefisso, presso la Segreteria stessa i concorrenti saranno avvertiti dei giorni e delle ore nelle quali gli esami avranno luogo, non più tardi di tre giorni dopo.

S'invitano i Direttori dei giornali della Lombardia a voler riprodurre il presente avviso.

Torino, dal Ministero della pubblica istruzione il 4 gennaio 1861

MINISTERO DI MARINA.

Trovandosi vacanti alcuni posti di medico di corvetta nel Corpo sanitario della R. Marina, s'invitano gli aspiranti a presentare le loro domande al Consiglio superiore di sanità militare.

All'appoggio di tali domande si dovranno unire i documenti comprovanti:

1. Di avere riportata la laurea medico-chirurgica in una delle Università delle antiche o delle nuove provincie dello Stato;

2. Di essere nativi delle provincie medesime o naturalizzati come tali;

3. Di non oltrepassare il 30.° anno di età;

4. Di essere celibi, o se ammogliati, soddisfare alle condizioni stabilite dalla R. Patente 29 aprile 1834 relativa al matrimoni degli ufficiali militari.

Gli esami rimarranno aperti a partire dal prima del p. v. mese di gennaio nanti il prefato Consiglio, e gli aspiranti prima di esservi ammessi dovranno essere dallo stesso riconosciuti idonei al servizio militare.

Rimane poi inteso che in base all'art. 4 del R. Decreto 17 marzo 1856, la nomina a medico di corvetta di quelli fra gli aspiranti che avranno riportata l'idoneità voluta negli esperimenti, non potrà farsi definitiva, se non previa una navigazione di mesi quattro almeno a bordo di una delle R. Navi, nella quale abbiano dato prova di resistere alla vita di mare.

Torino, il 6 dicembre 1860.

MINISTERO DELLE FINANZE.

La Direzione generale delle Contribuzioni per facilitare ai contribuenti residenti nello Stato il modo di soddisfare le quote dei tributi del 1860 dai medesimi ancora dovute alle casse esattoriali dei circondarii della Savoia e di Nizza passati alla Francia, ha incaricato il 3.o Uffizio esattoriale di Torino posto in via Stampatori, n. 1, p. 1 di ricevere il montare delle quote medesime per conto delle casse anzidette.

Torino, il 3 gennaio 1861.

Per decreto del 30 dicembre 1860 del governatore generale delle provincie di Toscana, pubblicato nel *Monitore Toscano* del 1° corrente, l'attivazione nelle dette provincie dei pesi e delle misure del sistema metrico-decimale è prorogata al primo luglio del corrente anno 1861.

— Leggesi nello stesso giornale:

È stata sparsa in questi giorni la voce che il prezzo del sale debba essere prossimamente aumentato. Ci affrettiamo a dichiarare essere ciò compiutamente falso.

Il R. Commissario straordinario dell'Umbria, marchese Pepoli, ha preso commiato da' suoi amministrati col seguente proclama:

Cittadini dell'Umbria

Un decreto del Re nostro vi chiama stabilmente, legalmente a far parte del suo forte regno, vi chiama a partecipare ai beneficii di un vivere libero, civile, vi chiama a dividere con lui i sacrifizi, i pericoli, le glorie del riscatto d'Italia. Non più divisi fra loro, oggi i popoli italiani si stringono tutti attorno a quel vessillo tricolore che or fa pochi anni in segreti pericolosi ritrovi era custodito a prezzo sovente della libertà della vita, e che oggi sventola dalle Alpi all'estrema Sicilia riverito, applaudito da tutta Europa civile.

La mia missione è quindi compiuta. Ad un vostro illustre concittadino il ministero affida il regolare governo di questa provincia.

Io sento nell'abbandonarvi, profondo cordoglio. Voi circondaste di affetto l'opera mia, e vi mostraste lieti, riconoscenti che qui si svolgessero quei beneficî principii che iniziarono in tutta Europa una nuova èra di civiltà e di progresso.

Cittadini!

Del vostro concorso, del vostro affetto serberò indelebile memoria; ma lasciate che l'ultima volta che io ho il diritto di rivolgervi la parola, vi dica con sicura coscienza e col cuore commosso: Rammentate che voi formate l'avanguardia dell'armata della civiltà alle porte di Roma; rammentate che sta a voi ottenere la prima vittoria morale collo spettacolo della vostra concordia, della vostra fermezza, della vostra annegazione. Sta a voi il mostrare che libertà e religione prosperano l'una accanto all'altra, mentre dove stanno disgiunte si tramutano in licenza e in fanatismo.

Perugia, il 29 dicembre 1860.

PEPOLI.

VENEZIA

La *Gazzetta di Venezia* pubblica la relazione della seduta tenuta il 20 dicembre dal Consiglio comunale di quella città. Ne togliamo i passi seguenti:

Nella ordinaria tornata del 20 dicembre il Consiglio comunale ebbe dapprima ad occuparsi del conto preventivo per l'esercizio 1861. La deputazione relatrice, che fu letta dal municipio, espose le differenze in più ed in meno che apparissono tanto nella parte passiva che attiva del conto stesso, posto a confronto con quello del 1860; e la cura adoperata per regolare le cifre esposte su dati, più che fosse possibile, positivi e sicuri, a conseguire miglioramenti di rendite e risparmi di spese, ed a mantenere la comunale sovraimposta nel limite di quella del corrente anno, dacchè non potevasi diminuirla. Il detto preventivo presenta una complessiva passività di fior. 1,483,733,085, a coprire la quale non essendo sufficienti le rendite preavvisate in fior. 846,316 333; nè la somma di fior. 287,000 — prodotto del dazio consumo, che si limita oggidì a circa tre quarti dell'importo a cui altra volta giungeva, è mestieri di ricorrere ad una sovraimposta sul censo per fior. 352,383 73, eguale a quella esatta in questo anno, e corrispondente a soldi 16 per ogni lira di rendita censuaria. Tale aggravio anzi, stando ai soli impegni dell'esercizio 1861, sarebbe ridotto a soldi 15 1/4, ove non si dovessero imporre tre quarti di soldo per sopperire alle passività degli arretrati esercizi.

Il maggiore degli oneri, che incombe al comune di Venezia, e che corrisponde ad un quinto di tutte le altre passività prese insieme, si è quello che riguarda la pubblica beneficenza. A questo titolo sono esposti nel preventivo del 1861 fior. 215,210 80, de' quali spettano fior. 99,883 82 al civico Nosocomio; f. 58,950 68 agli orfanotrofi, Terese e Gesuati; fior. 12,800 all'ospitale di S. Servilio, e fior. 43,656 30 alla civica casa d'industria.

Alla rubrica fazioni militari si calcolò la spesa in fior. 80,123 41, che supera di fior. 6,835 74 1/2 quella del cadente esercizio. Questo aumento deriva dal maggior numero degli alloggi necessari pei signori uffiziali, dell'accresciuta stabile guarnigione, dall'allestimento delle semicaserme, e dal maggior quoto che dovesi corrispondere per la guardia civile di polizia. In realtà però, il carico comunale riducesi, dedotti i compensi esposti alla parte attiva, a soli fior. 28,564 49 1/2, in seguito alle recenti disposizioni per l'acquartieramento militare, le quali prescrivono che la eccedenza di spesa risultante in confronto all'indennizzo erariale, che riscuotesi per alloggi ecc., sia rimborsata al Comune per 4/5 dal fondo territoriale.

FATTI DIVERSI

PUBBLICAZIONI — Ci viene comunicato il seguente articolo:

Il dott. Cajo Peyrani, assistente al laboratorio di fisiologia della R. Università di Torino, già favorevolmente noto per varie altre scientifiche produzioni, mandava, sullo scorcio del p. p. dicembre, alla luce coi tipi G. Favale e Comp., una bellissima monografia *sull'anatomia e fisiologia della milza*, stata inserita nel giornale della R. Accademia di medicina.

In questo suo lavoro il giovine e valente nostro fisiologo, che riportava non ha guari la palma al concorso dei premi instituito dalla R. Accademia di medicina di Madrid, comincia col dare una completa, chiara ed esatta descrizione grafica, non che degli elementi istologici della milza. Indi fa passaggio all'esposizione delle opinioni sostenute dai fisiologi sia antichi che moderni circa la funzione devoluta a quest'organo, e si sofferma specialmente alle due più recenti e che tengono tuttora divisi in due campi opposti i pareri dei fisiologi contemporanei. Quivi egli ventila con molto criterio e senno gli argomenti che militano sia in favore che contro la teoria che la milza sia un organo di distruzione, oppure di formazione dei globuli sanguigni. Quindi il dotto nostro Peyrani fa una compiuta e precisa descrizione della formazione e delle metamorfosi dei globuli ematici e degli incolori, per cui egli è il primo che abbia riunito assieme e raccolto in bell'ordine quanto si disse finora su questo argomento. Termina col riferire l'opinione del prof. Italiano Tigri sulla funzione della milza, a cui l'autore fa succedere una sua ingegnosa teoria immaginata dietro lo studio profondo di questo argomento.

Lo stile brioso, purgato e forbito con cui è scritto questo lavoro, ne aumenta di molto il pregio, e lo rende perciò commendevole assai non solo sotto l'aspetto scientifico, ma pur anco sotto il letterario.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 24 al 30 dicembre 1860.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da L.	PREZZI da c.	PREZZI a L.	PREZZI a c.	PREZZO medio L.	PREZZO medio c.
CEREALI (1) *per ettolitro*								
Grano	2000	»	22	7	24	15	23	56
Segala	700	»	14	10	15	10	14	60
Orzo	300	»	13	90	14	90	14	40
Avena	700	»	9	»	10	»	9	50
Riso	1200	»	26	15	28	15	27	15
Meliga	2000	»	13	15	14	15	13	65
VINO *per ettolitro* (2)								
1.a qualità	580	»	34	»	70	»	62	»
2.a Id.		»	14	»	52	»	48	»
BURRO *per chilogramma*								
1.a qualità	»	1450	2	33	2	50	2	42
2.a Id.			2	15	2	35	2	25
POLLAME *per caduno*								
Polli . n. 12565	»	»	»	92	1	75	1	32
Capponi » 10875	»	»	1	75	2	50	2	12
Oche » 48	»	»	4	»	4	50	4	25
Anitre » 3825	»	»	2	15	2	50	2	32
Galli d'India 3680	»	»	3	50	5	50	4	50
PESCHERIA FRESCA *per chilo*								
Tonno e Trota	»	34	3	75	4	25	4	»
Anguilla e Tinca	»	120	1	60	2	25	1	92
Lampredo	»	»	»	»	»	»	»	»
Barbo e Luccio (3)	»	60	1	55	1	75	1	65
Pesci minuti	»	88	1	»	1	15	1	07
ORTAGGI *per miria*								
Patate	»	1500	1	20	1	50	1	35
Rape	»	3100	»	70	»	80	»	75
Cavoli	»	4000	»	70	»	80	»	75
FRUTTA *per miria*								
Castagne	»	800	1	50	1	75	1	62
Id. bianche	»	1000	3	25	4	75	4	»
Pere	»	1000	2	55	3	75	3	15
Mele	»	1500	1	50	1	75	1	62
Uva	»	100	6	50	7	»	6	75
LEGNA *per miria*								
Quercia			»	40	»	45	»	42
Noce e Faggio	»	17892	»	37	»	40	»	38
Ontano e Pioppo			»	30	»	32	»	31
CARBONE *per miria*								
1.a qualità	»	2689	1	10	1	20	1	15
2.a Id.			»	70	»	75	»	72
FORAGGI *per miria*								
Fieno	»	10000	»	75	»	82	»	78
Paglia	»	6000	»	33	»	37	»	35
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE								
PANE *per cadun chilo*								
Grissini			»	52	»	57	»	54
Fino			»	42	»	47	»	44
Casalingo			»	32	»	35	»	33
CARNE *per cadun chilo* (3)								
Sanato			1	20	1	50	1	35
Vitello			1	10	1	20	1	15
Bue			1	»	1	10	1	05
Moggia			»	70	»	80	»	75
Soriana			»	50	»	60	»	55
Montone			»	80	1	»	»	90
Agnello			»	70	»	90	»	80

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 27 50.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Ai macelli municipali si vende L. 1 09 al chilo.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 4 GENNAIO 1861

Leggesi nel *Moniteur Universel* del 2:

Le LL. MM. hanno ricevuto il 1.o gennaio i principi e principesse della famiglia imperiale e i principi e principesse della famiglia dell'imperatore aventi grado a corte. A mezzogiorno si recarono alla cappella e dopo messa rientrarono nei loro appartamenti. Nella sala del trono era riunito il Corpo diplomatico estero, i cui membri furono presentati a S. M. dal gran mastro delle cerimonie. Lord Cowley, ambasciatore di S. M. britannica, offerse in questi termini all'imperatore i voti del Corpo diplomatico:

« Sire,

« I membri del Corpo diplomatico riuniti qui hanno l'onore di offrire a V. M., per organo mio, l'espressione dei loro rispettosi omaggi in occasione del nuovo anno.

« Il Corpo diplomatico, sire, è sempre felice per poter rinnovare i suoi voti per la felicità di V. M. e quella della sua augusta famiglia. »

L'Imperatore rispose:

« Ringrazio il Corpo diplomatico degli auguri che mi fa. Guardo l'avvenire con fiducia, persuaso che l'amichevole accordo delle grandi potenze assicurerà il mantenimento della pace, che è lo scopo di tutti i miei desiderii. »

Gli ambasciatori e ministri plenipotenziarii presenti a Parigi e non aventi funzioni che assegnino loro un altro grado nelle presentazioni ufficiali furono ricevuti col Corpo diplomatico estero.

Ebbe quindi luogo il ricevimento delle autorità civili, della Guardia Nazionale e dell'armata.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 3 gennaio, sera.

La *Gazzetta di Vienna* smentisce la notizia della demissione del conte di Rechberg dal posto di ministro degli esteri.

Notizie di Borsa.

Fondi francesi 3 0/0, 67 45.

Id. id. 4 1/2 0/0, 96 50.

Consolid. ingl. 3 0/0 92 1/2.

Fondi piem. 1849 5 0/0. 78 80.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare 712.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 380.

Id. id. Lombardo-Venete 462.

Id. id. Romane 307.

Id. id. Austriache 472.

La Borsa di Vienna fu debolissima.

Parigi, 4 gennaio, mattina.

È morto l'infante di Spagna D. Ferdinando Borbone.

Il *Giornale di Dresda* annunzia che l'Austria e tutti gli altri Stati confederati della Germania sonosi dichiarati pronti ad accettare una futura proposta della Prussia relativamente alla quistione dell'Holstein.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

4 gennaio 1861 — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 genn. C. d'g. p. in c. 77

C. della matt. in c. 77, 76 90, 76 80, 77, 77, 77 25, 77, 77

» Ultimo imprestito 4 1/10 1 lugl. C. d. m. in liq. 79 50 p. 14 genn.

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 46	28 53
— di Genova	78 60	78 80
Aggio scudi vecchi p. 0/00	8 —	—
» scudi Carlo X p. 0/00	2 —	—
» scudi nuovi p. 0/00	1 —	—

G. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO. Riposo.

VITTORIO EMANUELE (ore 7 1/2). Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia di Ernesto Gillet.

CARIGNANO. (7 1/2) La dramm. Comp. Dondini recita: *La famiglia*.

SCRIBE. (7 1/2) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *Rose des bois*.

D'ANGENNES (ore 8) Opera *Lucrezia Borgia*.

NAZIONALE. Riposo.

ROSSINI. (7 1/2) La Compagnia Toselli rappresenta: *La paia vsin al feu*.

GERBINO. (7 1/2) La dramm. Comp. diretta da Gaetano Gattinelli recita:

ALFIERI (ore 7 1/2). Compagnia equestre dei fratelli Emilio e Natale Guillaume.

SAN MARTINIANO. (ore 7 1/2). Si rappresenta colle marionette: *I tre gobbi di Damasco*. Ballo *Le colonne dell'Inferno*.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 11 gennaio corr., ad un'ora pomeridiana, si procederà in Genova, nella sala degl' incanti, situata in attiguità dell' ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all' appalto della provvista infradesignata, cioè:

Tonnellate 153 ferro nostrale in barre tonde, ed in scapoli per costruzioni navali, nella complessiva somma di Ln. 68,750.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata, dove pure esistono i campioni o modelli.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento, essendosi così ristretti i termini a seguito di ministeriale autorizzazione.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina *e da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell' ammontare dell' appalto.

Genova, il 1 gennaio 1861.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di 2.a classe
PAGANO.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 11 gennaio corr., ad un'ora pomeridiana, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in attiguità dell'ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradesignata, cioè:

Tonnellate 155 di Ferro inglese per lastre diagonali, in barre piatte per costruzioni navali, ascendente alla somma di Ln. 69,750.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata, dove pure esistono i campioni o modelli.

Li fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento, essendosi così ristretti i termini per disposizione ministeriale.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario generale del ministero della Marina, o *da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all' impresa, per essere ammessi a licitare dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell' appalto.

Genova, il 1 gennaio 1861.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di seconda classe
PAGANO.

COMPAGNIA ANONIMA D'ASSICURAZIONE
A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DEGL' INCENDII E DELLO SCOPPIO DEL GAZ
STABILITA IN TORINO

Autorizzata da S. M.

I signori Azionisti sono avvertiti che, a partire dal giorno 4 del prossimo gennaio, mediante presentazione dei loro certificati d'azione, saranno loro pagate L. 15 per ogni azione, ammontare degli interessi 1860.

NB. I pagamenti saranno fatti dalla Cassa della Compagnia, dalle ore 1 alle 4 pom., via S. Filippo, Palazzo della Cisterna, 12.

Torino, 29 dicembre 1860.

L'Agente Centrale E. CHARENCE.

TINTURA ANGLÈS *in diversi colori per i capelli e la barba*, ritrovato rinomato, istantaneo ed innocuo, del celebre chimico J. J. Anglès, onorato di brevetto imperiale, membro dell' Accademia Nazionale di Parigi. — Deposito generale in *Parigi*, boulevard St-Martin; 21, ed in *Marsiglia*, via Grignan, 17. — Deposito in *Torino* presso i principali parrucchieri, signori Veneroni, via di Po, 10; Sampò, via Nuova; Spinardi, via S. Filippo, 25; Garigioli, via d'Italia, 6.

BANCO-SETE
IN TORINO
Via S. Teresa, casa Pallavicino-Mossi, n. 11

Il Consiglio d' Amministrazione in sua seduta d'oggi ha deliberato di convocare l'Adunanza generale ordinaria degli Azionisti pel giorno 15 del prossimo mese di gennaio 1861, alle ore 2 pomeridiane.

I signori Azionisti sono chiamati a deliberare sul resoconto semestrale al 30 novembre 1860, e a procedere all' elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione, giusta il disposto dell'art 61 degli statuti.

Ogni Azionista che tre giorni prima dell'Assemblea generale depositerà nella Cassa della Società numero 20 Azioni potrà intervenire qual membro di detta Adunanza.

Torino, 22 dicembre 1860.

LA DIREZIONE.

SOCIETA' ANONIMA
FERRIERE DI BARD

Non avendo potuto aver luogo per difetto di Azionisti l' Assemblea generale convocata pel 30 dicembre 1860, il Consiglio di Amministrazione fissò altra Adunanza pel 28 * del corrente gennaio, ad un'ora pom.

Oggetto di tale Adunanza la disamina dei dei conti del 1839 e 1860, ma l'adunanza s'avrà pure come straordinaria all'oggetto di deliberare sullo scioglimento della Società e sugli altri punti prefissi dalle Assemblee delli 27 febbraio e 10 aprile 1859.

* *E non 27 come si annunziò nel num. 2.*

CITAZIONE

Con atto 31 dicembre scorso, dell'usciere Francesco Taglione, Israel Salomon ed Alessandro padre e figlio Debenedetti, dimoranti il primo nella città di Alessandria, ed il secondo in quella d'Ivrea, quali complementarii della cessata ditta Debenedetti, già corrente sotto la loro firma, nella predetta città d'Alessandria, hanno citato a senso dell'art. 61 cod. proc. civ., li Giuseppe e Maddalena, conjugi Caranti, già residenti in questa capitale, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire alle ore 8 antimeridiane, delli 15 corrente avanti la giudicatura della sezione Po, di questa città, per ivi vedersi in loro odio autorizzare la spedizione di copia in forma esecutiva, della sentenza contumaciale da detto ufficio contro essi emanata il 19 luglio 1854.

Torino, 3 gennaio 1861.

Ravasenga proc. capo.

INCANTO

All'udienza del tribunale del circondario di Torino del 19 febbraio venturo, sull'instanza della ragion di banca corrente in Chieri, sotto la firma Cugini Levi e Cugini Sacerdote, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento di due pezze campo, di are 24, 33 l'una, e di are 113, 67 l'altra, dalla Cattarina Quaranta, moglie di Giuseppe Fiola, domiciliata sulle fini di Moncalieri, posseduti sul territorio di Carignano.

La vendita seguirà in due distinti lotti, ai patti e condizioni di cui nel bando venale di detto tribunale 24 dicembre 1860, sott. Tartara sost. segr.

Torino, 26 dicembre 1860.

Solavagione sost. Margary p. c.

SUBASTAZIONE.

All'udienza di questo tribunale di circondario del 27 febbraio prossimo, avrà luogo in un sol lotto, ad instanza di Giuseppe Avezza fu Michele, da Cossano, ed in pregiudicio di Francesco Giordano fu Giovanni, pure da Cossano, l'incanto degli stabili posti su quel territorio, al prezzo e condizioni di cui in bando venale del 28 corr. mese, in cui sono tali stabili descritti, servata la legge.

Alba, 21 dicembre 1860.

Ajmasso sost. Gioelli p. c.

GRADUAZIONE

L'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Mondovì, con suo decreto 27 ottobre 1860, dichiarò aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione di L. 3443, prezzo ricavatosi dai beni subastati, ad instanza di Matteo Dardanello, ello fu di Mondovì, in odio di Giovanni Bufdissò, di Piazzo, ed ingiunse tutti li creditori aventi ragioni alla distribuzione di tale prezzo, a presentare entro giorni 30 le loro rispettive domande di collocazione, a termini di legge.

Mondovì, 30 dicembre 1860.

Carlod sost. Comino proc.

GRADUAZIONE.

L'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Mondovì, con suo decreto delli 9 novembre ultimo, dichiarò aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione di L. 3818, prezzo ricavatosi dai beni subastati ad instanza della veneranda Compagnia del Suffragio, eretta in questa cattedrale, rappresentata dal suo tesoriere sig. cav. teologo canonico Antonio Vallauri, residente in questa città, in odio delli Bonello Giuseppe, Carlo, Marco, Giovanni, Francesca, Maria, ed Anna fratelli e sorelle, minori rappresentati dalla loro madre e tutrice Andretta Garrello, vedova a Marco Bonello, residente sulle fini di Mondovì, e terzi possessori Garrelli Luca, Giuseppe, Ambrogio, Domenico e Sebastiano, fratelli e Giuggia Antonio, Pietro o Giuseppe, fratelli, domiciliati sulle fini di Villanova, ed ingiunse tutti li creditori aventi ragioni alla distribuzione di tale prezzo, a produrre entro giorni 30 li rispettivi loro titoli di credito, a termine di legge.

Mondovì, 30 dicembre 1860.

Carlod sost. Comino proc.

Torino — Presso la Tipografia GIUSEPPE FAVALE *e* COMP.
e principali Librai dello Stato

LE ELEZIONI POLITICHE
LETTERA
A
MASSIMO D'AZEGLIO
DI
CIRO D'ARCO

Prezzo Cent. 70 — (Si spedisce franco)

SEMENTE BACHI DI ÒDEMISCH

presso **CASSABA**, *Asia Minore, paese affatto immune dalla malattia.*

La provenienza di questa semente vien accertata da apposito certificato del R. Console Sardo di Smirne. — Si trova ancora *sulla tela*, vendibile presso Savarino e Virano, via Arsenale, num. 17, ove sono visibili i bozzoli da cui proviene la Semenza.

Prezzo L. 12 l'oncia di 30 grammi

ESTRATTO DI CITAZIONE

Ad instanza del signor Antonio Castelli, domiciliato in questa città, il signor Andrea Losero, usciere addetto alla giudicatura per la sezione Moncenisio, con atto di ieri citò Pietro Bersano, già qui domiciliato, ed ora d'ignota dimora e residenza, a comparire avanti il giudice di Chieri all'udienza da esso tenuta alle ore 8 mattutine delli 10 andante per assistere alla dichiarazione che sarà per fare Lorenzo Gili, debitore pignorato.

Torino, 3 gennaio 1861.

Grossi sost. Baretta.

BANDO VENALE.

Si notifica che sull' instanza del signor marchese Nicolò Brignole, domiciliato a Genova, rappresentato dal causidico Carlo Simondi, esercente in questa città, suo procuratore alle liti, avrà luogo avanti il tribunale del circondario in Torino sedente, posto in via della Consolata, porta n. 12, già n. 1, casa Ormea, il 8 del prossimo febbraio 1861, ore 8 di mattina, in odio del signor marchese Felice Carlo Gozzani di San Giorgio, domiciliato in questa città, l'incanto per via di subastazione forzata dell'infradescritto stabile, al prezzo di L. 160,000, dall'instante offerto, ed in un sol lotto, alle condizioni apparenti dal bando venale formatosi dal segretario del tribunale del circondario di questa città li 6 dicembre 1860.

Designazione dello stabile da subastarsi, posto in questa città, quotato del tributo diretto verso lo Stato per l' anno scorso 1860 di L. 1374, 70, oltre le spese di riscossione in L. 54, 97, non che per la sovra tassa di L. 142, 97, e così in totale di L.' 1562, 64.

Lotto unico.

Palazzo coll'annessovi giardino, della cumulativa superficie di are 36, 34, pari a tavole 95, piedi 7, oncie 9, posto in questa città, nella sezione Po, via Ambasciatori, ora Bogino, porta n. 2, e via dell'Ospedale, porte nn. 10, 12 e 14, quale palazzo si trova distinto cogli intieri nn. 85 a 101 inclusivi, nel piano G dell'Isola 37, intitolata San Giacinto, fra le coerenze della via dell'Ospedale a giorno, della via degli Ambasciatori, ora Bogino, a ponente, e del marchese Scarampi e del Collegio Caccia a notte.

Condizioni della vendita.

1 La vendita avrà luogo in un sol lotto, e si aprirà l'incanto sul prezzo dall'instante offerto di L. 160,000.

2. La vendita dello stabile si fa a corpo e non a misura, e sì e come vedesi descritto nel pubblico catastro, e sì e come si trova ed è posseduto dal marchese Felice Carlo Gozzani di San Giorgio, e con tutte le servitù tanto attive che passive allo stesso stabile inerenti e pertinenti, tanto apparenti che non, escluso ogni e qualsiasi richiamo.

3. Il deliberatario dovrà pagare il prezzo del deliberamento sì e come verrà dal tribunale ordinato in apposito giudicio di graduazione, e dal giorno del deliberamento saranno a suo carico tutte indistintamente le spese ed imposizioni d'ogni e qualsiasi sorta, relative allo stabile suddetto.

4. Dal giorno del deliberamento spetterà al deliberatario il possesso dello stabile che gli sarà deliberato, e dovrà uniformarsi alle disposizioni del codice civile quanto agli affittamenti che fossero in corso.

5. Le spese tutte della subasta a partire dall'atto di comando in data delli 11 luglio 1860, quelle del certificato di catastro, dello stato delle ipoteche, perizia e qualunque siasi altra sino e compresa una copia della sentenza del definitivo, deliberamento ad uso dell'instante, saranno a carico del deliberatario, che dovrà pagarle al procuratore dell'instante nella somma che risulterà dalla sua parcella, fra giorni 5 successivi al deliberamento.

6. Ogni oblatore dovrà prima d'accostarsi all'incanto adempiere alle formalità dalla legge in proposito prescritte, e depositare nelle mani del segretario del tribunale in danaro od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al Portatore, a norma dell'art. 631 del cod. di proc. civile, il decimo del prezzo d'asta dello stabile suddetto.

7. Ogni oblatore inoltre dovrà aver depositato a mani del segretario, ed in danaro l'ammontare approssimativo delle spese d'incanto e di deliberamento nella somma di L. 10,000.

8. Le offerte all'incanto non potranno essere minori di L. 100.

Torino, 4 gennaio 1861.

Simondi p. c.

NEL FALLIMENTO

di Alberto Busto, già commissionario di fondi pubblici in Torino, via di Doragrossa, num. 11, piano 1.

Si avvisano li creditori verificati e giurati, od ammessi per provvisione, a comparire personalmente, o per mezzo del loro mandatario, alli 17 del corrente mese, ed alle ore 9 antimeridiane, in una sala del tribunale di commercio di Torino, alla presenza del signor giudice commissario Giuseppe Bertrand Boch, per deliberare sulla formazione del concordato, giusta il contenuto nell'art. 544 del Codice di commercio.

Torino, il primo gennaio 1861.

Avv. Massarola sost. segr.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Giovanni Rolle, addetto al tribunale del circondario di Torino, in data del primo corrente mese, stato per ciò specialmente deputato, venne notificata nella conformità prescritta dall'art. 61 del codice di proc. civ., al signor Carlo Norza, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza proferta il 14 dicembre prossimo passato, dal suddetto tribunale, in contumacia dello stesso Norza, con cui venne di bel nuovo ordinata l'espropriazione forzata per via di subasta del grandioso corpo di casa con opificio entrostante, dalli madre e figli Norza, posseduto nella sezione Borgo Dora di Torino, in due distinti lotti, sul prezzo offerto dal Consiglio d'Amministrazione dell' università israelitica di Torino, nella sua qualità di rappresentante, ed amministratore del collegio Talmud Torà, instante, e sotto l'osservanza delle condizioni dallo stesso Consiglio d'Amministrazione proposte, non che di quelle risultanti dalla relazione di perizia, del signor ingegnere ed architetto Adolfo Rignon, del 24 gennaio 1860, e relativa planimetria di pari data, essendosi fissata l'udienza del 26 del venturo mese di febbraio per l'incanto.

Torino, 2 gennaio 1861.

G. Trotti sost. Clara proc.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza 3 dicembre 1860, del tribunale del circondario di questa città, sull' instanza della Cassa del Commercio ed industria, credito mobiliare, stabilita in questa città, veniva autorizzata in odio del sig. Luigi Audifredi, proprietario, dimorante anch'esso in questa città, la vendita per via di subasta, del corpo di casa da questo posseduto in questa città, nel borgo di San Salvatore, isolato San Gennaro, porta principale num. 6, via delle Rose, ora Thesauro, col num. di mappa 98, sez 47, della superficie, compresi gli annessi cortili, giardino, e vie confrontanti, di are 12, centiare 78, composto a doppia manica, con attinenti due avancorpi, verso mezzodì a manica semplice, ed a quattro piani fuori terra, soffitte e due piani sotterranei, cortile, pozzi neri e pozzo d'acqua potabile, giardino all'inglese, con magazzeno annesso e scuderia, fenile e rimessa, e piccolo deposito, sotto le coerenze attuali, a levante la ditta Colano, a ponente signori Copello e Chiesa, a mezzodì la via Uccelletti, già delle Dagile, ed a notte la via Thesauro già delle Rose.

L'incanto avrà luogo il giorno 16 prossimo febbraio, ore 8 1/2 antimerid., e sarà aperto sul prezzo di L. 38260, dall' instante offerto, ed alle altre condizioni risultanti dal bando in stampa.

Torino, primo gennaio 1861.

G. Depaoli sost. Rodella proc. capo.

AVIS D'ENCHÈRES.

A la diligence de Rieux Victor-Joseph, aura lieu à Aoste, au palais de justice, à neuf heures du matin, du huit février prochain, au préjudice de son débiteur Duc Sulpice-Napoléon et des tiers possesseurs Guillet Sulpice-Léonard et Gorris Vincent-Mathieu, tous domiciliés à Saint Vincent, la vente aux enchères par voie de subhastation, des biens situés sur le territoire de la dite commune, décrits dans le manifeste d' enchères, en huit lots, sur les mises à prix et aux clauses et conditions y insérées.

Aoste, 31 décembre 1860.

Martinet proc. chef.

PENNE METALLICHE PERRY e C. Londra. Riconosciute generalmente per le migliori sotto ogni rapporto: di punta larga, media, fina e strafina. Elastiche o dure, per uso di cancelleria, pel commercio, per scolari, ecc., ed adatte a qualunque mano.

Deposito in Torino, presso
G. FAVALE e C.
negozianti da carta, via S. Francesco, 19.

In CASALE, *presso G. A. Deangelis, Libraio accanto al Duomo.*

In SAVIGLIANO, *presso Racca e Bressa, Tipografi.*

In VERCELLI, *presso Degaudenzi Michele e figli, Tipografi-Librai.*

SUBHASTATION.

Par jugement en voie sommaire rendu par le tribunal de l'arrondissement d'Aoste le 15 décembre 1860, à l' instance de Vaquin Ambroise, domicilié à Aoste, à l'encontre des hoirs de Jean Pierre Pitet, de Gignod, il fut ordonné l'expropriation forcée par voie de subhastation des immobles décrits en la cédule de citation notifiée le 22 novembre dernier, consistants en un corps de bâtement situé à la rue du Follier, et en une vigne à Champaillé, et l'enchère de ces biens à été fixée au 8 février prochain.

Aoste, 28 décembre 1860.

Davisod substitut de Millet proc.

SUBASTAZIONE.

Nel giudicio di subasta promosso dal beneficio parrocchiale del Vandorno, in persona dell'investito *pro tempore* sig. Caraccio sacerdote Secondo, residente al Vandorno di Biella, contro Bocaccino Francesco fu Atanasio, Giuseppe, Francesco e Felicita fu Bartolomeo Bocaccino, moglie quest'ultima di Gio. Pavignano, unitamente a costui per la voluta autorizzazione, e Bocaccino Bernardo e Francesco fu Gio. Battista, debitori, e Schiapparelli Ludovica, moglie autorizzata di Domenico Novaretti, Piacenza Vittoria, vedova di Giuseppe Piacenza, anche come madre e tutrice dei minori Giacomo, Ludovico, Antonio e Lucia Piacenza, Piacenza Maria Catterina, moglie autorizzata di Gio. Battista Ottella, e Riotto Giuseppe fu Giacomo, terzi possessori, tutti indistintamente residenti ad Occhieppo Inferiore, il tribunale del circondario di Biella per sua sentenza del 27 novembre ultimo perduto ha fissata la sua udienza del 12 p. v. febbraio, ora meridiana, per l'incanto e successivo deliberamento degli stabili ubicati nel bando venale del 15 volgente mese, aut. Coppa sost. segr., sul prezzo ed alle condizioni ivi inserte.

Biella, 17 dicembre 1860.

Regis sost. Demattels proc.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza del tribunale di circondario di questa città, 28 novembre ultimo, sull' instanza della ragione di negozio Salomon Levi e figlio, stabilita in questa città, si ordinò l'espropriazione forzata per subastazione di diversi stabili posseduti dalli Gio. Battista fu Fiorenzo, e Fiorenzo, padre e figlio Eilena, domiciliati sulle fini di questa città, e nel cui territorio sono situati gli stabili subastandi, e fissò per il relativo incanto l'udienza del 13 p. v. febbraio, ore 11 antimeridiane, sotto l'osservanza delle condizioni di cui al relativo bando delli 18 corrente.

Mondovì 20 dicembre 1860.

Blengini sost. Blengini.

FALLIMENTO

delli Lorenzo e Filippo, fratelli Agnese, già esercenti spezieria e fondacheria in Cavour.

Si avvisano i creditori in detto fallimento di rimettere fra giorni 20 alle case di commercio Vincenzo Malacarne e Comp. di Torino, e Carlo Latont di Pinerolo, sindaci definitivi di detto fallimento, od alla segreteria di questo tribunale, i titoli dei loro crediti colla nota in carta bollata che ne indichi l'ammontare, e di comparire personalmente, o per mezzo di mandatario, nella sala dei congressi di questo tribunale, avanti il signor giudice commissario avv. Florio, alle ore 9 di mattina, del giorno 21 corrente mese, per l'oggetto della verificazione dei crediti.

Pinerolo, primo gennaio 1861.

Gastaldi segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta il 29 ora scorso dicembre, dal tribunale del circondario di Pinerolo, nel giudicio di subastazione promosso dalla Cattarina Rossetto, vedova di Cesare Rainero, domiciliata a Macello, e Giovanni Stefano Revel, domiciliato all'Abbadia, contro li Domenico Pereglia qual curatore dell'eredità giacente, di Cesare Rainero, vedova Teresa Rainero, e terzo possessore Francesco Rainero, tutti residenti a Macello, li due lotti di stabili subastati, infra descritti, vennero deliberati come segue, cioè:

Il lotto primo, consistente in casa, corte, orto e campo, di are 85, centiare 98, in territorio di Scalenghe, regione Colletrale, esposto in vendita sul prezzo di L. 700, venne deliberato a favore di Domenico Pussetto, domiciliato sulle fini di Pinerolo, per il prezzo di L. 750.

Ed il lotto secondo, consistente in un prato, di are 26, cent. 70, nella regione Quartini, fini suddette, esposto in vendita sul prezzo di L. 151, venne deliberato a favore di Francesco Roccia, delle fini di Scalenghe, per il prezzo di L. 161.

Il termine utile per fare l' aumento ai detti prezzi, scade nel giorno 13 corrente mese.

Pinerolo, primo gennaio 1861.

Gastaldi segr.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.